

COMUNE DI CAMERANO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

**(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2011
e delibera del Consiglio Comunale di Camerano n. 14 del 25/03/2011)**

SOMMARIO

CAPO I **ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA** **SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO**

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ARTICOLO 2	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	PAG. 4
ARTICOLO 3	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 4
ARTICOLO 4	PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	PAG. 4
ARTICOLO 5	SOGGETTI PASSIVI	PAG. 5
ARTICOLO 6	TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 6
ARTICOLO 7	SUPERFICI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA	PAG. 6
ARTICOLO 8	SUPERFICI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA	PAG. 7

CAPO 2 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

ARTICOLO 9	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 8
ARTICOLO 10	PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNO	PAG. 8
ARTICOLO 11	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 9
ARTICOLO 12	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 9
ARTICOLO 13	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 10
ARTICOLO 14	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 10
ARTICOLO 15	AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	PAG. 11
ARTICOLO 16	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE	PAG. 12
ARTICOLO 17	TARIFFA GIORNALIERA	PAG. 12
ARTICOLO 18	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAG. 13

CAPO 3
COMUNICAZIONI, CONTROLLI E RISCOSSIONE

ARTICOLO 19	DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DEL POSSESSO/DETTENZIONE	PAG. 14
ARTICOLO 20	VERIFICHE E CONTROLLI	PAG. 15
ARTICOLO 21	IL TRATTAMENTO DEI DATI	PAG. 16
ARTICOLO 22	PENALITA'	PAG. 17
ARTICOLO 23	RISCOSSIONE ORDINARIA	PAG. 17
ARTICOLO 24	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 17
ARTICOLO 25	CONTENZIOSO	PAG. 18
ARTICOLO 26	RITARDATO PAGAMENTO	PAG. 18
ARTICOLO 27	RIMBORSI	PAG. 18
ARTICOLO 28	AUTOTUTELA	PAG. 18
ARTICOLO 29	TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI	PAG. 19
ARTICOLO 30	NORME DI RINVIO	PAG. 19

CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31	NORME TRANSITORIE E FINALI	PAG. 20
-------------	----------------------------	---------

CAPO 1
ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.

ART. 2
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/06, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 3, del D.Lgs. n.152/06 (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore").

ART. 3
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Nel Comune di Camerano è istituita, a decorrere dal 01/01/2011, la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata Tariffa Integrata Ambientale (TIA), quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. Il presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, che producano rifiuti urbani.
2. Ai fini del precedente comma, sono comunque soggette a Tariffa ancorché pertinenziali:
 - le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo e non occasionale per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature;

- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
- 3. Ai fini dell'applicazione della Tariffa si presume comunque il possesso/detenzione qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo oppure qualora vi sia la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
- 4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, il possesso o la detenzione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
- 5. Il possesso o la detenzione di locali e/o aree scoperte per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
- 6. Si intendono servite tutte le utenze comprese entro la distanza di 500 metri misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.
- 7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) possieda o detenga locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la comunicazione iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi possiede o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di possesso/detenzione la Tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dai soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai possessori o detentori degli alloggi in condominio. Se i possessori o detentori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'Amministrazione fiscale, la Tariffa per le parti in comune precedentemente descritte è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui

l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

ART. 6

TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'obbligazione al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessato tale possesso/detenzione, purché debitamente dichiarato con comunicazione di variazione di cui al successivo art. 19.
3. Se la denuncia di cessazione del possesso/detenzione viene presentata con ritardo, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, variazioni componenti nucleo familiare, etc.) decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è prodotta entro i termini di cui al successivo art. 19, e saranno conteggiati nella fattura di conguaglio relativa all'anno di riferimento.

ART. 7

SUPERFICI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA

1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è determinata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore a 0,50 mq.
3. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile (comprese le superfici pertinenziali) e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
4. In relazione alle utenze non domestiche, sono interamente soggetti a tariffa i locali e le aree dove si producono sia rifiuti speciali sia assimilati agli urbani, in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale produttività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

ART. 8
SUPERFICI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA

1. Non sono soggette a Tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o da idonea documentazione.
2. Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a Tariffa:
 - i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili alla rinfusa) e non allacciate ai servizi pubblici di rete; oppure per le utenze non domestiche i locali e/o le aree non utilizzate per il mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - le aree che costituiscono accessorio o pertinenze escluse quelle adibite a qualsiasi uso, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
 - le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m.1,50;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro);
 - le terrazze scoperte e simili;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;
 - locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.
3. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa vanno indicati nella denuncia iniziale o di variazione, con obbligo di allegare idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.
4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali nonché i locali occupati dall'Istituto Comprensivo Statale "Camerano".

CAPO 2 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

ART. 9 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La Tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. La Tariffa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
3. La tariffa è determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
4. Il Gestore del servizio, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il piano per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
5. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffe unitarie.
6. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. I costi da coprire attraverso la Tariffa vengono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238, commi 7 e 10, del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 **PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNO**

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa di riferimento avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Il Piano Finanziario viene redatto dal soggetto Gestore della Tariffa, secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. n.158/99, e successivamente approvato dagli organi competenti.
2. Il Piano Finanziario, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n.158, deve essere corredato da una relazione illustrativa nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. il modello gestionale organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. con riferimento al Piano Finanziario dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
3. Qualora, nel corso dell'anno, si verificano le seguenti circostanze:
 - minori entrate derivanti da comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Gestore;
 - maggiori costi di gestione del servizio, superiori a quelli preventivati in sede di determinazione delle tariffe;
 - aumenti, non previsti, del livello del servizio offerto alle utenze domestiche e non domestiche

tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, l'importo dei maggiori costi sostenuti dal Gestore potranno essere imputati nel Piano Finanziario dell'anno successivo.

4. La somma versata annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione al Comune a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali come stabilito dall'articolo 33/bis del D.L. n.248/07, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31, verrà portata in detrazione al costo complessivo del servizio dell'anno successivo a quello di riferimento del corrispettivo erogato.
5. Resta in capo al Comune la definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. n.158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche. La Tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari i cui costi restano a carico dei produttori ed utilizzatori. I costi da coprire attraverso la Tariffa vengono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238, commi 7 e 10, del D.Lgs. n.152/06.
2. La Tariffa è deliberata ogni anno dagli organi competenti.
3. La Tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica, è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
4. Per la determinazione delle tariffe delle diverse tipologie di utenza, vengono applicati i coefficienti introdotti dal D.P.R. n.158/99.
5. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999.
6. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono utilizzate le quantità desunte dai coefficienti ministeriali introdotti con il D.P.R. n.158/99.

ART. 12 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe familiare. Da tale numero sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre al soggetto gestore i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi ed ai cambi di residenza avvenuti nel trimestre di riferimento.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che solidalmente sono tenuti al pagamento.

ART. 13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune, ivi compresi i locali pertinenziali all'abitazione anche se ubicati in indirizzi diversi, purché situati nell'ambito del territorio comunale; sono invece utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O) le unità abitative, comprese le pertinenze, occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
2. Per le utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° Gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo comunque il conguaglio (secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del presente Regolamento) per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno (nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.) comunicate al soggetto gestore dall'anagrafe.
3. Per le utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O.) stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal successivo art. 19 e, in mancanza di denuncia, si considera un numero presunto di componenti il nucleo familiare di una persona ogni 28 mq. di superficie tassabile (da arrotondarsi per eccesso o per difetto al componente, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore a 0,50), fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate nelle seguenti categorie previste dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. n.158/99, adattandole alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio comunale:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse, aree scoperte e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante e agriturismi
 8. Alberghi senza ristorante
 9. Case di cura e riposo
 10. Ospedali

11. Uffici, agenzie, studi professionali e medici
 12. Banche ed istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 16. Banche di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, amburgherie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banche di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n.158/99 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
 4. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, etc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
 5. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, etc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.
 6. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la categoria attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.
 7. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione o denuncia iniziale o di variazione, salvo accertamento da parte dell'Ente Gestore.

ART. 15
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare all'ufficio Servizi Sociali del Comune, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato disagio economico ai sensi del Regolamento Comunale per l'assistenza economica agli indigenti. Il sussidio sarà comunque corrisposto a copertura totale o parziale della tariffa dovuta limitatamente alla sola abitazione di residenza, ivi compresi i locali di pertinenza.

ART. 16
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/06, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n.158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. In relazione alle utenze domestiche, l'utente che, dietro richiesta all'autorità preposta, dimostri di aver ritirato ed utilizzato una compostiera per il riciclo degli scarti organici di cucina, orto e giardino presso la propria abitazione, ha diritto ad una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa a partire dall'anno successivo.
3. In relazione alle utenze non domestiche il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n.22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.
4. La riduzione della Tariffa di cui al comma 3 è determinata secondo la tabella seguente, in funzione della percentuale di recupero dei rifiuti ottenuta dall'utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione dal produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata secondo i relativi coefficienti Kd previsti dal metodo normalizzato, approvato con D.P.R. n.158/99). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti superiore di 0.5 o per difetto se uguale o inferiore a 0.5.

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero	%
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20
Recupero dal 26% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40
Recupero dal 51% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60
Recupero dal 76% al 90% dei rifiuti totali prodotti	80
Recupero di oltre il 91% dei rifiuti totali prodotti	100

5. Le utenze non domestiche per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 4 devono presentare la richiesta sull'apposito modulo predisposto dal Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
6. L'agevolazione è annuale, una volta concessa, compete solo per l'anno in cui viene chiesta.

ART. 17
TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da chi occupa temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa giornaliera è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con riferimento alla categoria di appartenenza (o alla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani) dell'utenza che occupa temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, diviso per 365 giorni e maggiorata di un importo percentuale del 50% in relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.
3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone/tassa.
4. Nel caso di affidamento della riscossione del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a soggetto terzo, le somme riscosse a titolo di tariffa giornaliera da quest'ultimo, al netto del compenso spettante, dovranno essere versate al Gestore del servizio. Tali somme verranno portate in detrazione al costo complessivo del servizio.
5. Per i banchi di mercato all'aperto vanno applicate le seguenti regole:
 - i mercati sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 previste dall'allegato 1 al D.P.R. n.158/99 nel caso in cui i banchi di mercato occupino stabilmente la superficie;
 - nel caso in cui le occupazioni, pur se ricorrenti, non siano stabili (mercati settimanali e bisettimanali, etc.) la Tariffa è applicata in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 18 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa (risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti), lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore privato delle manifestazioni ed il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto che dovrà tener conto dei costi effettivi sostenuti dal gestore.
2. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri previsti dall'art. 17.
3. Nel caso in cui le manifestazioni e gli eventi di cui al precedente comma 1 sono organizzate dall'Ente, lo stesso non dovrà corrispondere alcun compenso ulteriore al Gestore del servizio, che comunque provvederà alla predisposizione di cassonetti ed altri contenitori necessari al buon esito delle manifestazioni stesse.

CAPO 3
COMUNICAZIONI, CONTROLLI E RISCOSSIONE

ART. 19
DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE
DEL POSSESSO/DETTENZIONE

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore del servizio l'inizio o la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione sia dal Comune che dall'Ente gestore del servizio.
2. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della Tariffa rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella comunicazione sono:
 - a. per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile;
 - b. per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile;
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

5. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero a possedere o detenere i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.
7. L'ufficio Anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della Tariffa. L'ufficio Anagrafe deve altresì comunicare periodicamente, con cadenza trimestrale, al soggetto gestore della Tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
8. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto allo sgravio o rimborso di parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene al Gestore del servizio entro 60 giorni.
9. Il gestore potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della Tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (es.: Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico, etc.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

ART. 20 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente articolo
2. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati od elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
3. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di :
 - a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle

- misure delle superfici. Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato;
- c) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, etc.).
5. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.
 6. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti, o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
 7. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il gestore del servizio competente all'applicazione della Tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
 8. Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
 9. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.
 10. Dopo aver esperito i necessari controlli, il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, per i periodi cui la violazione si riferisce.

ART. 21 IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n.196/03 viene effettuato dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al soggetto gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.
6. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non diffondere all'esterno i dati trattati.

ART. 22
PENALITA'

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/00 , secondo il seguente schema:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
Tardiva presentazione della comunicazione	€ 25,00	€ 150,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa dichiarazione	€ 100,00	€ 500,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€ 25,00	€ 100,00

2. Le penalità di cui al punto 1 sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
3. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella precedente ci si avvale del principio dell'analogia.

ART. 23
RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 238, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.152/06.
2. L'utente del servizio potrà effettuare il pagamento, entro il termine di scadenza indicato in fattura, attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati dal gestore. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

ART. 24
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento. Tuttavia si può procedere immediatamente all'avvio della procedura di riscossione coattiva quando sussistono rischi fondati di insolvenza dell'utente del servizio.
2. Il soggetto gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a proprio carico, dalle norme di legge e dal presente regolamento.
3. Il soggetto gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 3, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

5. La riscossione coattiva della Tariffa avviene, se non altrimenti disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n.602/73 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n.46/99, dal D.Lgs. n.112/99 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.
6. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del soggetto gestore e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 Aprile 1910, n.639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

ART. 25 CONTENZIOSO

1. Le eventuali controversie relative ai corrispettivi addebitati alle utenze sono devolute all'autorità giurisdizionale ordinaria competente per valore, salvo successive modifiche della normativa di riferimento che intervenissero in merito.

ART. 26 RITARDATO PAGAMENTO

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, il soggetto gestore provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi legali.

ART. 27 RIMBORSI

1. L'Utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento della fattura. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal momento del pagamento; in caso di errore non imputabile al gestore, gli interessi sono dovuti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
2. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il gestore predispone la nota di accredito o il rimborso entro 120 giorni dall'istanza del contribuente. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione, il gestore predispone la nota di accredito o il rimborso dell'importo fatturato in eccedenza, riconosciuto non dovuto, entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

ART. 28 AUTOTUTELA

1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifestata nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 29
TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
3. Il Gestore del servizio applica e riscuote sulla Tariffa il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto 30 dicembre 1992, n.504, provvedendo a riversare alla Provincia di Ancona gli importi riscossi. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra Gestore del servizio ed Amministrazione provinciale.

ART. 30
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/06 e nel D.P.R. n.158/99 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2011.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/06, nel D.P.R. n.158/99 ed alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.